UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

SEGRETARIATO
Segreteria del Rettore e del Direttore Generale

D.R. n. 147 del 28 marzo 2025

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ss.mm.ii.;

VISTA il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 535 del 13 settembre 2022;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 12 del 13 gennaio 2023;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 175 del 25 marzo 2024;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. emanato con DR. n. 678 dell'11 novembre 2022;

VISTA la delibera n. 840 del Senato Accademico del 25 marzo 2025 di approvazione del Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche;

VISTA la delibera n. 928 del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2025, con cui viene espresso parere favorevole al testo del suddetto regolamento;

VALUTATO ogni opportuno elemento.

DECRETA

Art. 1

È emanato il nuovo Regolamento di Ateneo per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 31.3.2023, n. 36 e ss.mm.ii., di cui al testo allegato parte integrante del presente Decreto.

Art. 2

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito e sull'Albo Ufficiale di Ateneo, e abroga il regolamento previgente.

Art. 3

Il presente Decreto è conservato nella Raccolta ufficiale di Ateneo.

F.to Il Rettore
Prof. Christian Corsi

Responsabile dell'Ufficio: dott.ssa Maria Laura Terzini
Ha collaborato: dott.ssa Valentina Pirovano

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31/03/2023, N. 36 e S.M.I.

Art. 1 — OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche ordinariamente svolte dai dipendenti dell'Università degli Studi di Teramo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del D.lgs. 31 Marzo 2023 n. 36 ("*Codice dei contratti pubblici*", d'ora in avanti denominato "*Codice*") e dall'allegato I.10. Con il presente atto regolamentare sono recepite le ultime modifiche al Codice, disposte dal D.Lgs 209 del 31 Dicembre 2024 ("*Decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici*").

2. L'elenco delle attività incentivabili è riportato al successivo art. 2. Ai sensi di legge, tale elenco è da intendersi tassativo e non derogabile con atti regolamentari e/o provvedimenti interni, da chiunque risultino emessi.

3. Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente il previgente regolamento denominato "*Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e s.m.i",* emanato con DR n. 678 del 11.11.2022.

4. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione, ove possibile, delle professionalità interne, all'incremento della produttività e alla riduzione dei costi per l'Ateneo, derivante dalla mancata attribuzione di incarichi tecnici a professionisti esterni.

5. Le presenti disposizioni regolamentari tengono conto del ***principio del risultato*** di cui all'art. 1 del *Codice* che costituisce criterio determinante per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi, nel pieno rispetto delle procedure istruttorie obbligatorie previste dal regolamento sugli appalti di lavori, forniture e servizi.

Art.2- ATTIVITÀ INCENTIVABILI PER I LAVORI

1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi - in relazione agli appalti pubblici di lavori - sono quelle individuate dall'art. 45 comma 1 del Codice e dal collegato allegato I10 ("*Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure - Articolo 45, comma 1*).
2. Nello specifico - fatte salve eventuali disposizioni modificative di legge che dovessero intervenire successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento – le attività incentivabili in relazione ai lavori sono tassativamente le seguenti:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto (RUP);
- collaborazione all'attività del RUP (collaboratori e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinatore flussi informativi.

Art. 3 - ATTIVITÀ INCENTIVABILI PER SERVIZI E FORNITURE

1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi - in relazione agli appalti pubblici di forniture e servizi - sono quelle individuate dall'art. 45 comma 2 del Codice e dal collegato allegato II14.

2. Gli incentivi tecnici per forniture e servizi sono corrisposti, ai sensi di legge, solo ed esclusivamente nelle seguenti due ipotesi, che devono essere entrambe ricorrenti:

   a) Se trattasi di "*forniture e servizi di particolare importanza*", secondo la qualificazione fornita dall'art. 32 dell'allegato II14 del Codice;
   b) Quando venga nominato un *direttore dell'esecuzione del contratto*, proprio in conseguenza della "*particolare importanza*" della fornitura e servizio, come da precedente punto a).

3. Fatta salva l'ipotesi di forniture e servizi "*di particolare importanza*" di cui al precedente comma 2, l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ordinariamente ricoperto dal RUP.

4. A prescindere dall'importo contrattuale, sono considerati per legge *"servizi di particolare importanza*" i seguenti:

   a) gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
   b) le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
   c) gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
   d) i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In prima applicazione e

fatte salve eventuali successive modifiche normative, sono considerati ricompresi ex lege nel presente punto d) i seguenti servizi:

- servizi di telecomunicazione;
- servizi finanziari, distinti in assicurativi, bancari e finanziari;
- servizi informatici e affini;
- servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- servizi di consulenza gestionale e affini; servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- servizi alberghieri e di ristorazione; servizi legali; servizi di collocamento e reperimento di personale;
- servizi sanitari e sociali;
- servizi ricreativi, culturali e sportivi.

5. Sono invece considerate "*forniture di particolare importanza*", in quanto tali rilevanti ex lege ai fini della corresponsione dell'incentivo tecnico, le prestazioni contrattuali di valore superiore ad € 500.000,00 (art. 32 comma 3 allegato II14).

6. Per l'esecuzione di tutti i contratti relativi a servizi e forniture considerate *"di particolare importanza*", su indicazione del direttore dell'esecuzione nominato e sentito il RUP, è consentita la nomina di uno o più assistenti con funzioni di *direttore operativo*, per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo.

Art. 4 — SOGGETTI DESTINATARI

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono:

   a. i dipendenti dell'Università degli Studi di Teramo, sia tecnici che amministrativi, anche a tempo determinato, ove svolgano le funzioni incentivabili di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
   b. I soggetti cui venga affidato l'incarico di responsabile unico del progetto, ove svolgano funzioni incentivabili ai sensi di legge e/o l'incentivo sia previsto ai sensi del presente regolamento;
   c. tutti i soggetti che svolgono a vario titolo funzioni di responsabilità, tecniche e/o di supporto e/o collaborazione tecnica ed amministrativa, ove svolgano funzioni incentivabili ai sensi di legge e/o l'incentivo sia previsto ai sensi del presente regolamento.

Art. 5 – NOMINA DEL RUP E DEL DEC

1. Il RUP (Responsabile unico del Progetto) e il DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) svolgono le funzioni specifiche previste rispettivamente dall'art. 15 e 114 del Dlgs. 36/2023 del Codice.

2. Il RUP è nominato nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico, che ordinariamente coincide con la relativa determina del Direttore Generale e/o con la delibera del

Consiglio di Amministrazione che autorizzano l'intervento, garantendone la copertura economica.

3. Per progetti particolarmente complessi e/o di valenza strategica, il RUP è nominato con la delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza ed avvia l'intervento pubblico. Nell'ipotesi di cui al presente comma e per esigenze motivate, per la nomina del RUP sono ammessi accordi con altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e smi.

4. Il RUP nominato, relativamente ai lavori ed ai servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo fino a € 149.999,99 IVA esclusa gestisce tutte le fasi della procedura: programmazione, progettazione, affidamento e esecuzione.

5. Ai sensi di legge e in coerenza con le scelte organizzative sulla gestione degli appalti pubblici effettuate dall'Università di Teramo, per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e gli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 140.000,00, ivi compresi quelli di ingegneria e architettura, è prevista la nomina:

    a) di un Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione;
    b) di un Responsabile del procedimento per la fase di affidamento.

    Le relative responsabilità e gli incentivi correlati sono ripartiti in base ai compiti svolti in ciascuna fase.

6. Per le forniture e servizi, oltre al RUP, è obbligatoria ex lege la nomina di un DEC (direttore dell'esecuzione del contratto) nei seguenti casi:

    - Contratti di forniture con un valore pari o superiore a € 500.000,00;
    - Contratti per servizi di particolare importanza di cui al comma 4 del precedente articolo 3 lettere a, b, c, d.

7. Per forniture e servizi di valore inferiore a € 500.000,00 e in ogni caso per tutte le casistiche diverse da quelle menzionate al presente comma, la figura del DEC coincide con il RUP.

8. Il RUP è nominato tra i dipendenti di ruolo, anche non aventi qualifica dirigenziale o assunti a tempo determinato, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa. Deve essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 s.m. del Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere obbligatoriamente un tecnico, in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche ai sensi dell'allegato I.2 (art. 4) del Codice. Per i contratti di servizi e forniture il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale nel settore dei contratti di servizi e forniture, ai sensi dell'allegato I.2 (art. 5) del Codice.

9. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 s.m. del Codice, o che siano comunque necessarie, ove non di

competenza di altri organi. Svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante inseriti nei Gruppi di lavoro nominati dal Direttore Generale.

10. Per l'esecuzione dei contratti previsti dal presente articolo il Direttore Generale può nominare, su indicazione del RUP e sentito il Direttore dell'esecuzione, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del DEC, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo.

Art. 6 - PRESUPPOSTI E LIMITI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.lgs. 36/2023, l'incentivo annuo complessivamente maturato dal dipendente, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo, determinato dalla somma della retribuzione tabellare lorda comprensiva di tredicesima mensilità e dell'indennità di Ateneo.
2. La quota eccedente tale limite, che non viene corrisposta, contribuisce ad incrementare le risorse di cui all'art. 45 commi 5, 6 e 7 del Codice, destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, che sono finalizzate ad incentivare:
    a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
    b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
    c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Una parte delle quote eccedenti di cui al comma 1 è in ogni caso utilizzata:
    a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
    b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
    c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

4. La possibilità, prevista dalla normativa vigente, di coinvolgere nella ripartizione dell'incentivo anche il personale dirigente non viene applicata all'Università di Teramo, vista l'assenza di personale con qualifica dirigenziale.

5. Il Direttore Generale, anche qualora dovesse svolgere le funzioni di RUP, è escluso dall'applicazione dell'incentivo.

6. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
   a) i lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
   b) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000,00;
   c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
   d) i lavori in amministrazione diretta;
   e) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle successive, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio e/o fornitura, come previsto nel presente regolamento.

Art. 7 - CRITERI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI – GRUPPI DI LAVORO

1. Tutti i dipendenti e soggetti che rientrano quali possibili destinatari degli incentivi, come previsti dall'art. 4 comma 1, devono essere inseriti in appositi Gruppi di Lavoro dedicati alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, costituiti con determina del Direttore Generale identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Direttore Generale, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
3. Non si potrà dar luogo a pagamenti di incentivi a favore di dipendenti che non risultino inseriti nei Gruppi di lavoro nominati dal Direttore Generale.
4. Il Direttore generale, su proposta del RUP, forma il Gruppo di lavoro assicurando, ove possibile, il principio di rotazione e un'equa ripartizione degli incarichi, con il coinvolgimento di tutto il personale che abbia manifestato la propria disponibilità ad assumerli e sia altresì inserito in appositi Albi. L'inserimento negli appositi Albi avverrà previa formazione specifica all'idoneo svolgimento del ruolo. Le scelte tengono conto:
   a. della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali, anche in relazione della tipologia dell'appalto;
   b. delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
   c. dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi.
5. Nel provvedimento del Direttore generale di costituzione del Gruppo di lavoro sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale coinvolta.
6. I termini di esecuzione delle prestazioni per la direzione lavori o per l'esecuzione dei contratti di servizi e/o forniture coincidono ordinariamente con il tempo contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi e/o forniture.
7. Il Direttore Generale può, per motivate ragioni, revocare l'incarico di RUP in ogni momento, oppure sostituire in tutto o in parte componenti del Gruppo di lavoro che non assicurino lo svolgimento efficace ed efficiente delle attività assegnate, nei tempi previsti, pregiudicando in tal modo il raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare

l'insussistenza delle citate situazioni. Ove l'informazione sulla eventuale condanna non dovesse essere disponibile agli atti dell'Amministrazione o dovesse essere notificata dagli Organi preposti successivamente al conferimento dell'incarico, non si procederà alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche che, ove indebitamente già corrisposti, saranno immediatamente recuperati.

Art. 8 — QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara, come indicato nel quadro economico di un'opera, di un lavoro pubblico, servizio o fornitura.

2. La percentuale applicata all'importo posto a base di gara concretizza il giusto bilanciamento tra le necessità di razionalizzazione della spesa complessiva dell'intervento - e quindi di contenimento della spesa pubblica - con l'esigenza di indennizzare idoneamente le funzioni e le responsabilità assunte dal dipendente nello svolgimento delle funzioni tecniche attribuite.

3. La percentuale massima del fondo (2%), per le esigenze di bilanciamento esplicitate al comma 2, viene graduata in riduzione proporzionalmente all'aumento della base di gara.

4. L'importo di cui al precedente comma 3 del presente articolo è destinato:
   a. per una quota pari all'80%, al RUP e ai soggetti che svolgono le attività tecniche elencate nell'Allegato I.10 del Codice nonché ai loro collaboratori;
   b. per una quota pari al 20% alle finalità specifiche indicate al successivo comma 6.

5. Non si provvede all'inserimento nel Fondo Incentivi della quota del 20% di cui al comma 4 lett. b nel caso di interventi o acquisizioni che fanno capo a finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata.

6. Il 20% del Fondo Incentivi è destinato da parte dell'Università all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
   a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
   b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
   c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 4 lett. b è in ogni caso utilizzata:
   a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
   b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, con esclusione della colpa grave, ai sensi di legge.

8. Le tabelle 1 (lavori) e 2 (forniture e servizi) riportano la percentuale riconosciuta per le diverse classi di importo a base di gara:

Tabella 1 - Classi di importo a base di gara per lavori e relative percentuali

Riferimenti classi di importo a base di gara		
da	**a**	%
€ 150.000,00	€ 1.000.000,00	2%
€ 1.000.001,00	€ 5.382.000,00	1,9%
€ 5.382.001,00	€ 20.000.000,00	1,8%
€ 20.000.001,00		1,8%

Tabella 2 – Classi di importo a base di gara per servizi e forniture e relative percentuali

Riferimenti classi di importo a base di gara		
da	**a**	**%**
€ 140.000,00	€ 1.000.000,00	2%
€ 1.000.001,00	€ 5.000.000,00	1,9%
€ 5.000.001,00	€ 20.000.000,00	1,8%
€ 20.000.001,00		1,8%

Art. 9 - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP)

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per gli interventi di lavori, servizi e forniture realizzati tramite Partenariato Pubblico Privato (PPP) è prevista l'incentivazione per il personale tecnico-amministrativo coinvolto.

2. Per le procedure di cui al comma 1, l'aliquota dell'incentivo, la figura del RUP e i componenti il Gruppo di Lavoro, vengono stabiliti dal Direttore Generale successivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza a procedere col PPP e approva il quadro economico dell'operazione.

Art. 10 - RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Le quote di ripartizione effettiva dell'incentivo per i lavori, servizi e forniture sono proposte con apposita relazione dal RUP in fase di liquidazione, tenuto conto delle responsabilità personali e del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto.
2. La relazione del RUP viene trasmessa al Direttore Generale per le opportune verifiche.
3. Il Direttore Generale può formulare al RUP richieste di chiarimenti, chiedere adempimenti istruttori suppletivi e relazioni tecniche integrative. A valle delle verifiche effettuate, procede con propria determina all'approvazione della ripartizione dell'incentivo.
4. Le singole quote di competenza sono cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità previsti dal codice.
5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

N.	FASE	ATTIVITA'	%	%
1	**Responsabile unico del progetto (RUP)**	Responsabile unico del progetto (RUP)	10%	**19%**
		Responsabile del Procedimento per le Fasi di programmazione, Progettazione ed Esecuzione	6%	
		Collaboratori nelle Fasi di programmazione, Progettazione ed Esecuzione Coordinamento flussi informativi	3%	
2	**Programmazione della spesa per investimenti**	Incaricato	1%	**2%**
		Personale che collabora alla redazione del Programma	1%	
3	**PROGETTAZIONE**	Progettista o squadra di progetto che si occupa della redazione del Quadro esigenziale, del DOCFAP, del DIP (Documento indirizzo alla progettazione)	2%	**21%**
		Progettista o squadra di progetto che si occupa della redazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica (PFTE)	5%	
		Progettista o squadra di progetto che si occupa della redazione del Progetto Esecutivo (PE)	8%	
		Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	2%	
		Componenti della squadra di verifica del progetto	4%	
4	**GARA**	Responsabile del Procedimento nella fase di affidamento	3%	**8%**
		Collaboratori dedicati alla predisposizione e/o al controllo delle procedure di gara e all'esecuzione del contratto	5%	
5	**ESECUZIONE**	Direttore dei Lavori	10%	**30%**

		Collaboratori alla Direzione Lavori	9%	
		Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	3%	
		Collaudatore tecnico amm.vo ovvero certificato di regolare esecuzione, collaboratori se previsti	4%	
		Collaudatore statico e collaudi tecnico funzionali, collaboratori se previsti	4%	
SOMMANO				**80%**

6. In caso di appalti di servizi e forniture che rientrano nelle tipologie previste dall'art. 3 del presente regolamento, l'incentivo viene erogato secondo le seguenti percentuali:

N.	FASE	ATTIVITA'	%	%
1	**Responsabile unico del progetto (RUP)**	Responsabile unico del progetto (RUP)	10%	**20%**
		Responsabile del Procedimento per le Fasi di programmazione, Progettazione ed Esecuzione	6%	
		Collaboratori del RUP nelle Fasi di programmazione, Progettazione ed Esecuzione	4%	
2	**Programmazione della spesa per investimenti**	Incaricato	2%	**4%**
		Personale che collabora alla redazione del Programma	2%	
3	**PROGETTAZIONE**	Progettista nominato (livello unico)	7%	**11%**
		Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (ove ricorra l'obbligo normativo)	4%	
4	**GARA**	Responsabile del Procedimento nella fase di affidamento	8%	**13%**
		Collaboratori dedicati alla predisposizione e/o al controllo delle procedure di gara e all'esecuzione del contratto	5%	
5	**ESECUZIONE**	Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	16%	**32%**
		Collaboratori del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	8%	
		Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ove occorrente)	4%	
		Collaudatore tecnico amm.vo ovvero verifica di conformità, collaboratori se previsti	4%	
SOMMANO				**80%**

7. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
8. Nel caso in cui il Responsabile di Fase non venga nominato la relativa aliquota è attribuita al RUP.
9. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.
10. Le varianti conformi all'art. 120 del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino lavori, servizi o forniture aggiuntivi. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante.

Art. 11 — LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta a conclusione delle attività svolte nell'ambito delle procedure di affidamento. A tal fine, le prestazioni sono da considerarsi rese:
   a. per la programmazione dell'investimento, con relativo impegno di spesa: con l'emanazione del relativo provvedimento (determina direttoriale o delibera Cda);
   b. per la verifica dei progetti: con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
   c. per le procedure di gara: con la delibera del Cda di aggiudicazione della gara;
   d. per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi: con l'espletamento delle verifiche di regolare esecuzione e l'emissione dei relativi verbali;
   e. per la direzione lavori: con l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
   f. per il collaudo tecnico-amministrativo: con l'emissione del certificato di collaudo finale;
   g. per il collaudo statico: con l'emissione del certificato statico;
   h. per le verifiche di conformità: con l'emissione della certificazione di conformità definitiva.
   i. per le procedure pluriennali, siano esse riferite a lavori o ad acquisti di servizi e forniture, nella fase di esecuzione la liquidazione sarà corrisposta annualmente sulla base dei SAL corrisposti all'OE.

Art. 12 – MANCATA EROGAZIONE DELL'INCENTIVO E COEFFICIENTI DI RIDUZIONE IN CASO DI INCREMENTI DI TEMPI E COSTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. L'incentivo è in ogni caso escluso per tutti gli affidamenti oggetto di rinnovi o proroghe contrattuali, nonché per gli affidamenti diretti che non siano preceduti da una idonea istruttoria tecnica ed economica da parte del RUP, da riportare compiutamente nella proposta di affidamento da inviare al Direttore Generale, dalla quale si evinca che l'affidamento, ancorché diretto, risulti conveniente per l'Amministrazione e l'azione amministrativa risponda a principi di economicità, efficienza, trasparenza e rispondenza all'interesse pubblico

2. Nei casi di ritardi o inefficienze che compromettano gli obiettivi di risultato nell'ambito delle prestazioni richiamate al precedente comma e/o che comportino significativi oneri aggiuntivi per l'Università, il Direttore Generale chiederà al RUP una relazione dettagliata che costituirà un elemento di valutazione per l'erogazione o meno dell'incentivo.
3. Qualora durante una delle fasi delle procedure per l'affidamento di contratti di lavori si verifichino ritardi, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva Tabella 3.
4. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al Responsabile del procedimento, all'Ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato), sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva Tabella 4.
5. Qualora durante una delle fasi delle procedure per l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi ovvero un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo è ridotto di una quota come determinata nelle successive Tabelle 3 e 4.

Tabella 3 - Coefficienti di riduzione in caso di ritardo

Misura dell'incremento dei tempi di esecuzione delle prestazioni applicabili a ciascuna fase	Riduzione incentivo
Entro il 10% del tempo previsto nel cronoprogramma	-10% del valore da erogare
Dall'11% al 20% del tempo previsto nel cronoprogramma	-20% del valore da erogare
Dal 21% al 30% del tempo previsto nel cronoprogramma	-30% del valore da erogare
Dal 31% al 40 del tempo previsto nel cronoprogramma	-40% del valore da erogare
Oltre il 40% del tempo previsto nel cronoprogramma	Nessun incentivo

Tabella 4 - Coefficienti di riduzione in caso di incremento costi

Misura dell'incremento dei costi di realizzazione	Riduzione incentivo
Entro il 10% dell'importo contrattuale	-20% del valore da erogare
Dall'11% al 20% dell'importo contrattuale	-30% del valore da erogare
Dal 21% al 30% dell'importo contrattuale	-40% del valore da erogare
Dal 31% al 40 dell'importo contrattuale	-50% del valore da erogare

Oltre il 40% dell'importo contrattuale	Nessun incentivo

6. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di cui alle Tabelle 3 e 4 si sommano.

Art. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA E ALTRE SPESE

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 7, lett. c) del Codice, sono a carico della stazione appaltante le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
2. L'Ateneo può provvedere al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, della direzione lavori, del coordinamento sicurezza e per il mantenimento dei requisiti abilitativi per il Coordinamento della Sicurezza e dei Tecnici Antincendio.

Art. 14 - COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di proporre qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:
   - *Direttore Genera/e o Suo delegato;*
   - *Dirigente/EP del/Area interessata o altro EP Responsabile apicale di strutturai Area;*
   - *Rappresentante, anche sindacale, proposto dal dipendente.*

2. Il collegio si dovrà riunire entro 20 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.
3. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto a valutarne le motivazioni e, se ritenute congrue, adeguare coerentemente l'atto emanato. In caso di conferma dell'atto emanato, decorreranno da tala data i termini per l'impugnazione in sede giudiziale.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al D.lgs. 36/2023 e smi.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere regionale o nazionale.
3. Tutte le attività e le procedure già autorizzate e avviate, ma non ancora concluse, dovranno conformarsi in sede di liquidazione degli incentivi tecnici alle disposizioni del presente regolamento.
4. Sono fatti salvi i provvedimenti di liquidazione degli incentivi già emessi.

Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione con decreto rettorale e avvenuta pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, nella apposita sezione.
2. Nel caso in cui successive disposizioni di legge o contrattuali introducano o modifichino gli attuali vincoli di spesa del personale, in sede di contrattazione integrativa, possono determinarsi tetti o limiti (complessivi e/o individuali) agli incentivi per le funzioni tecniche. Ove le limitazioni complessive del fondo non consentano l'utilizzo in misura intera dell'importo accantonato, i compensi da corrispondere in applicazione delle disposizioni del presente Regolamento sono ridotti proporzionalmente.
3. I nominativi dei dipendenti coinvolti in ciascuna procedura incentivabile con l'indicazione delle attività assegnate e dell'importo dell'incentivo previsto in fase di programmazione nonché gli importi effettivamente liquidati a ciascun dipendente a seguito dello svolgimento delle attività sono resi accessibili annualmente al personale mediante la pubblicazione sulla intranet di Ateneo e trasmessi alle Parti Sindacali a titolo di informazione.
4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento si fa rinvio al D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
5. Nel caso in cui il Codice dei Contratti e i relativi allegati siano abrogati e/o sostituiti il presente Regolamento sarà adeguato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati tutti i regolamenti in materia precedenti.